Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **ROMA - Venerdì, 10 marzo 1933 - ANNO XI** — **Numero 58**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

1932

1933

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 11 aprile 1932-X, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 30 dicembre 1923, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Ruga Massimo Carvilio, di Caio Mario.

(780)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. **2041**.
Riconoscimento giuridico della « Associazione agraria dei frazionisti di Mazzunno » nel comune di Angolo.

N. 2041. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuto quale ente di diritto pubblico l'associazione di frazionisti denominata « Società degli antichi originari di Mazzunno » esistente nel territorio della frazione di Mazzunno del comune di Angolo, per il godimento di determinati beni di uso civico. Detta Società assumerà il nuovo nome di « Associazione agraria dei frazionisti di Mazzunno ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. **2042**.
Accettazione della donazione di L. 10.000 nominali per la istituzione di una borsa di studio.

N. 2042. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene autorizzata l'accettazione della donazione di L. 10.000 nominali disposta dai coniugi dott. Carlo Parnisetti ed Emilia Biamino, per la istituzione di una borsa di studio intitolata in memoria al nome del figlio dott. Augusto Parnisetti.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 24 novembre 1932, n. **2043**.
Determinazione del numero dei membri effettivi delle Fabbricerie di alcune Chiese parrocchiali della Diocesi di Concordia.

N. 2043. R. decreto 24 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene determinato in tre il numero dei membri

effettivi delle Fabbricerie delle sottoindicate Chiese parrocchiali della Diocesi di Concordia:

1. Chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore in Spilimbergo;
2. Chiesa parrocchiale di S. Nicolò in Tauriano di Spilimbergo;
3. Chiesa parrocchiale di S. Ulderico in Villanova di Pordenone;
4. Chiesa parrocchiale di S. Martino in Prodolone di S. Vito al Tagliamento;
5. Chiesa parrocchiale dei SS. Vito, Modesto e Crescenzia in S. Vito al Tagliamento;
6. Chiesa parrocchiale del SS. Corpo di Cristo in Valvasone.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 24 novembre 1932, n. 2044.
Riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Colle Val d'Elsa riguardante l'ampliamento della circoscrizione della parrocchia di S. Lucia in Bolsano di Poggibonsi.

N. 2044. R. decreto 24 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto del Vescovo di Colle Val d'Elsa che ha ampliato la circoscrizione territoriale della parrocchia di S. Lucia in Bolsano di Poggibonsi.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 1° dicembre 1932, n. 2045.
Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Trento ad accettare una donazione per l'istituzione di una borsa di studio.

N. 2045. R. decreto 1° dicembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Trento viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 20.000 nominali in consolidato 5 %, disposta dalla Società Industriale Trentina di Trento, per la istituzione di una borsa di studio al nome di Renato Capraro, da conferirsi ad un alunno bisognoso e meritevole del predetto liceo-ginnasio.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 1° dicembre 1932, n. 2046.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di S. Antonio di Padova delle Agostiniane, in Pennabilli.

N. 2046. R. decreto 1° dicembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di S. Antonio di Padova delle Agostiniane, in Pennabilli (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 5 dicembre 1932, n. 2047.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di S. Secondo dell'Ordine dei Canonici Regolari Lateranensi, in Gubbio.

N. 2047. R. decreto 5 dicembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di S. Secondo, con sede in Gubbio, dell'Ordine dei Canonici Regolari Lateranensi.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 15 dicembre 1932, n. 2048.
Determinazione del numero dei membri effettivi delle Fabbricerie di alcune Chiese parrocchiali della Diocesi di Como.

N. 2048. R. decreto 15 dicembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene determinato in cinque il numero dei membri effettivi delle Fabbricerie delle seguenti Chiese parrocchiali della Diocesi di Como, in provincia di Sondrio:

1. Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo Martire in Chiavenna;
2. Chiesa parrocchiale dei SS. Gervasio e Protasio in Sondrio;
3. Chiesa parrocchiale di S. Martino in Tirano.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1933 - Anno XI

LEGGE 6 febbraio 1933, n. 125.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1382, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società di navigazione « Italia » per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1382, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società « Italia » per l'esercizio delle linee di navigazione Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Ciano — Jung
Di Crollalanza.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.

LEGGE 6 febbraio 1933, n. 126.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1136, che approva la convenzione con la Società di navigazione « Italia », per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1136, che approva la convenzione con la Società di navigazione « Italia », per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG
DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 6 febbraio 1933, n. 127.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1262, che approva la convenzione 28 luglio 1932 con la Società di navigazione « Tirrenia » (Flotte riunite Florio-Citra).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1262, che approva la convenzione 28 luglio 1932 con la Società di navigazione « Tirrenia » (Flotte riunite Florio-Citra).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG
DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1933, n. 128.

Autorizzazione al comune di Cosenza ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe D.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Vista la domanda avanzata dal comune di Cosenza per avvalersi della disposizione suaccennata;
Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Cosenza è autorizzato a riscuotere, fino al 31 dicembre 1934, le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe *D*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 330, *foglio* 15. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1933, n. 129.

Autorizzazione al comune di Enna ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe D.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Vista la domanda avanzata dal comune di Enna per avvalersi della disposizione suaccennata;
Visto il R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1402, col quale il detto Comune è stato autorizzato ad applicare le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe *E*, a sensi dell'art. 26 del citato testo unico;
Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Enna è autorizzato a riscuotere, fino ai 31 maggio 1935, le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe *D*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 330, *foglio* 14. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 gennaio 1933.

Proroga fino al 31 marzo 1933 della gestione straordinaria dell'Opera Cardinal Ferrari di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 17 febbraio 1931, con il quale venne disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Opera Cardinal Ferrari di Milano e venne preposto alla gestione dell'Ente un commissario nella persona del gr. uff. Augusto Marri;

Visti i Nostri decreti 31 marzo 1932 e 20 ottobre 1933 con i quali i poteri conferiti al predetto commissario sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1932;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente il periodo della gestione straordinaria dell'Ente suddetto per dar modo al commissario di condurre a termine l'incarico affidatogli;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine assegnato ai poteri conferiti al sig. gr. uff. Augusto Marri, commissario dell'Opera Cardinal Ferrari di Milano, è prorogato fino al 31 marzo 1933-XI.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1933 - Anno XI
Registro n. 1 *Corporazioni, foglio n.* 85.

(781)

REGIO DECRETO 6 febbraio 1933.

Proroga dei poteri conferiti al Regio commissario presso la Sezione seconda (agricola) del Sindacato calabrese per gli infortuni sul lavoro con sede in Catanzaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 15 settembre 1932, che scioglie il Consiglio di amministrazione e gli altri organi elettivi della Sezione seconda (agricola) del Sindacato calabrese per gli infortuni sul lavoro con sede in Catanzaro e nomina il Regio commissario presso il Sindacato stesso;

Ritenuto che il termine previsto dall'art. 5 del Regio decreto suaccennato non è stato sufficiente per l'espletamento dell'incarico affidato al predetto Regio commissario e che quindi è necessario prorogarne i poteri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I poteri del Regio commissario presso la Sezione seconda (agricola) del Sindacato calabrese per gli infortuni sul lavoro con sede in Catanzaro, sono prorogati sino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione e in ogni caso non oltre il 31 marzo 1933.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1933 - Anno XI
Registro n. 1 *Corporazioni, foglio n.* 104. — BETTAZZI.

(782)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1933.

Costituzione del Consorzio provinciale obbligatorio per la difesa della canapicoltura per la provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, che reca disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e sui relativi servizi;

Preso atto della esplicita richiesta avanzata dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Cuneo, con nota 19 gennaio u. s., n. 1175, per la costituzione del Consorzio provinciale obbligatorio per la difesa della canapicoltura in quella Provincia;

Visto il parere favorevole espresso, in ordine a tale domanda, dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori che ha sentito in merito l'avviso del Consorzio nazionale canapicoltori e dei dirigenti della Organizzazione provinciale rappresentante i canapicoltori di detta Provincia;

Tenuto conto che per far fronte all'attuale periodo di grave disagio che attraversa la canapicoltura, occorre escogitare i mezzi atti a migliorare ed incrementare la produzione ed il consumo dei prodotti della canapa;

Sentito il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987, il Consorzio provinciale obbligatorio per la difesa della canapicoltura per la provincia di Cuneo, avente per scopo:

a) di ripristinare le migliori norme di coltivazione della canapa, specialmente a mezzo della scelta del seme;

b) di organizzare la lotta contro le malattie della canapa;

c) di disciplinare la produzione di detta pianta, proporzionandola alla richiesta del consumo, utilizzando i terreni e le zone più adatte;

d) di escogitare mezzi atti ad assicurare una giusta valorizzazione dei prodotti della canapa:

e) di promuovere, oltre al progresso tecnico ed economico della coltura e dei processi di macerazione della fibra, iniziative atte a valorizzare il seme e i prodotti da questo derivati, nonchè di destinare, in relazione alla possibilità ordinaria del bilancio consorziale, i fondi raccolti al finanziamento delle iniziative economiche che tentono alla realizzazione degli scopi previsti dal presente articolo.

Art. 2.

E' fatto obbligo agli agricoltori, coltivatori di canapa, di denunziare al Consorzio il quantitativo di canapa e di semi prodotti nella raccolta dell'annata.

Art. 3.

La contribuzione annua da corrispondersi dai singoli consorziati non potrà essere superiore ad una lira per quintale di fibra e per quintale di semi prodotti.

Art. 4.

Nelle zone dove esistono, a parere del Consorzio, i magazzini adatti per l'ammassamento della canapa e del seme, è fatto obbligo agli agricoltori di portare il loro prodotto al magazzino di ammassamento.

Art. 5.

Ai fini della organizzazione di tale Consorzio, ed in attesa che siano espletate le pratiche per la nomina della Commissione amministrativa, è nominato commissario straordinario del Consorzio stesso, il cav. Amedeo Bosso fu Carlo, residente in Polonghera (Cuneo), che presterà la propria opera gratuitamente.

Art. 6.

Con apposito regolamento interno, da compilarsi dal Consorzio e da sottoporre, per l'approvazione, all'esame del Ministero, verranno stabilite le norme relative al funzionamento del Consorzio, al personale, all'uso dei fondi disponibili, e agli altri provvedimenti che possono concorrere al raggiungimento degli scopi del Consorzio.

Il prefetto della provincia di Cuneo è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(689)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1933.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale depositi e prestiti di Santa Sofia in Sortino (Siracusa) e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduti i risultati dell'ispezione, disposta da S. E. il prefetto di Siracusa ed eseguita presso la Cassa rurale di depositi e prestiti di S. Sofia in Sortino dal cav. uff. rag. Carlo Greco;

Considerato che la situazione in cui si trova attualmente la Cassa stessa rende opportuno la nomina di un commissario per regolare la contabilità dell'azienda;

Veduta la lettera di S. E. il prefetto di Siracusa in data 9 febbraio 1933-XI, n. 306, con la quale comunica di aver disposto la sospensione del Consiglio di amministrazione e di avere affidata la gestione provvisoria dell'ente al sig. Modica Giorgio fu Emanuele, impiegato privato di Siracusa;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di depositi e prestiti di S. Sofia in Sortino (Siracusa) è sciolto ed il sig. Giorgio Modica fu Emanuele è nominato commissario governativo di detta Cassa rurale con le attribuzioni di cui all'art. 20 della predetta legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(743)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-10698.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Bastiancic fu Andrea, nato a Vertoiba (Gorizia) il 22 febbraio 1883 e residente a Trieste, via Margherita n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bastiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Bastiancic è ridotto in « Bastiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Mudrovcich in Bastiancic fu Giovanni, nata il 10 febbraio 1888, moglie;
2. Bruno di Giuseppe, nato il 23 febbraio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8726)

N. 11419-10718.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Federico Bekar di Luca, nato a Trieste il 5 dicembre 1877 e residente a Trieste, Guardiella Brandesia n. 843, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Beccherini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Federico Bekar è ridotto in « Beccherini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carla Vecchiet in Bekar di Giuseppe, nata il 29 agosto 1880, moglie;
2. Giovanna di Federico, nata il 12 marzo 1910, figlia;
3. Carlo di Federico, nato l'8 ottobre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8727)

N. 11419-10717.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Bekar di Federico, nato a Trieste il 30 luglio 1908 e residente a Trieste, Guardiella Brandesia n. 843, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Beccherini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Bekar è ridotto in « Beccherini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8728)

N. 11419-14101.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Bisjak fu Carlo, nato a Trieste il 15 febbraio 1906 e residente a Trieste, via Franca n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bisiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Bisjak è ridotto in « Bisiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Nella Zumerle in Bisjak di Giacomo, nata il 7 marzo 1911, moglie;
2. Carlo di Carlo, nato il 24 luglio 1930, figlio.

Il presente decreto, sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8731)

N. 11419-10275.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Blaschko fu Matteo, nato a Trieste il 17 aprile 1882 e residente a Trieste, via Risorta n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Blasco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Blaschko è ridotto in « Blasco ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Antonia Costanzo in Blaschko fu Andrea, nata il 2 febbraio 1888, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8732)

N. 11419-263.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pulic Giuseppe di Pietro e di Rosa Mikulic, nato a Pisino il 15 marzo 1893 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Polli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Frandolic Rosalia di Stefano, nata il 1° giugno 1897, moglie;
2. Pulic Rodolfo di Giuseppe, nato il 4 ottobre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8470)

N. 11419-258.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Pizzignach Teresa di Pietro e fu Caterina Buttignon, nata a Monfalcone il 20 novembre 1893 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pizzignacco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Pizzignach Bruna di Teresa, nata il 12 gennaio 1920, figlia;
2. Pizzignach Caterina di Teresa, nata il 3 novembre 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8471)

N. 11419-257.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Poianaz Antonio di Giovanni e di Battistella Angela, nato a Ronchi dei Legionari il 19 novembre 1896 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Poiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Pacor Rosa di Antonio, nata il 20 febbraio 1898, moglie;
2. Poianaz Giordano di Antonio, nato il 7 settembre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8472)

N. 11419-279.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pizzignach Michele fu Pietro e di Macorin Maria, nato a Monfalcone il 23 agosto 1893 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pizzignacco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ghermaz Maria di Andrea, nata il 27 maggio 1897, moglie;
2. Pizzignach Pietro di Michele, nato il 18 settembre 1920, figlio;
3. Pizzignach Sergio di Michele, nato il 1° marzo 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8473)

N. 11419-273.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pizzignach Ernesto di Luigi e di Benes Teresa, nato a Monfalcone il 12 agosto 1896 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pizzignacco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Miani Maria di Luigi, nata il 6 settembre 1901, moglie;
2. Pizzignach Iris di Ernesto, nata il 3 ottobre 1921, figlia;
3. Pizzignach Silvana di Ernesto, nata il 18 ottobre 1923, figlia;
4. Pizzignach Luigi di Ernesto, nato il 26 dicembre 1926, figlio;
5. Bruno di Ernesto, nato il 26 febbraio 1929, figlio;
6. Pizzignach Claudio di Ernesto, nato il 15 febbraio 1931, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8474)

N. 11419-266.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pizzignach Antonio di Neri Maria, nato a Monfalcone il 17 maggio 1895 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pizzignacco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Deiuri Ernesta di Giuseppe, nata il 17 aprile 1892, moglie;
2. Pizzignach Maria di Antonio, nata il 7 luglio 1921, figlia;
3. Pizzignach Remigio di Antonio, nato il 20 settembre 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8475)

N. 11419-265.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pauletig Augusto fu Giacomo e di Colautti Caterina, nato a Monfalcone il 16 ottobre 1900 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Paoletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Benes Maria di Luigi, nata il 13 ottobre 1899, moglie;
2. Pauletig Santino di Augusto, nato il 5 luglio 1921, figlio;
3. Pauletig Iris di Augusto, nata il 28 maggio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8476)

N. 11419-249.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Pattay Natalia fu Alessandro e di Gravisi Caterina, nata a Isola d'Istria il 24 dicembre 1899 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pattai ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8477)

N. 11419-270.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Novachig Giuseppe di Emilio e di Neri Angela, nato a Monfalcone il 4 giugno 1888 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Navacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rodar Maria di Antonio, nata l'8 novembre 1898, moglie;
2. Novachig Emilio di Emilio, nato il 14 agosto 1920, figlio;
3. Novachig Antonio di Emilio, nato il 27 marzo 1924, figlio;
4. Novachig Felice di Emilio, nato il 18 novembre 1922, figlio;
5. Novachig Rodolfo di Emilio, nato il 4 maggio 1926, figlio;
6. Novachig Remigio di Emilio, nato il 30 ottobre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8478)

N. 11419-256.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Novachig Angelo fu Angelo e di Manchigna Teresa, nato a Monfalcone il 27 aprile 1893 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Novacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Macorin Maria di Pietro, nata il 26 ottobre 1898, moglie;
2. Novachig Elda di Angelo, nata il 26 dicembre 1920, figlia;
3. Novachig Edoardo di Angelo, nato il 1° settembre 1922, figlio;
4. Novachig Elio di Angelo, nato il 1° luglio 1925, figlio;
5. Novachig Mario di Angelo, nato il 18 febbraio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8479)

N. 11419-255.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Cos Teresa ved. Marusic fu Giacomo e Cernic Teresa, nata a Rubbia il 28 settembre 1877 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marusic Augusto fu Giuseppe, nato il 7 luglio 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8480)

N. 11419-253.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Marusig Camilla fu Nicolò e fu Maria Pin, nata a Monfalcone il 21 gennaio 1880 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Marussi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO

(8481)

N. 11419-277.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Giovanni fu Matteo e fu Gladulich Maria, nato a Lussinpiccolo l'8 maggio 1896 e rsidente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Martinolli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Visintin Teresa di G. Batta, nata il 2 giugno 1897, moglie;
2. Martinolich Maria di Giovanni, nata il 28 agosto 1922, figlia;
3. Martinolich Nilo di Giovanni, nato il 1° aprile 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8482)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze ha presentato il 6 marzo 1933-XI alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 febbraio 1933, n. 109, concernente variazioni allo stato di previsione nell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè disposizioni varie di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 6 febbraio 1932, n. 108, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

(803)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ruolo di anzianità del personale del « Servizio speciale riservato ».

Ai fini ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si comunica che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale del Servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(790)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 9 febbraio 1933-XI, è stato rilasciato l'exequatur al signor Enrique Vargas Narino, console generale di Colombia a Genova.

(792)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 212 — Numero del certificato provvisorio: 4714 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Gaio Giuseppe fu Vittore, domic. a Ponte di Piave (Treviso) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 213 — Numero del certificato provvisorio: 852 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Parisi Emilio fu Omobono, domic. a Pietramurata (Trento) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 215 — Numero del certificato provvisorio: 651 — Consolidato 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Catanzaro — Intestazione: Mazzuca Giuseppe, domic a Petilia Policastro (Catanzaro) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 216 — Numero del certificato provvisorio: 22298 — Consolidato 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Salvatori Guido fu Annibale, domic. a Pisa — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 217 — Numero del certificato provvisorio: 52020 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: Gariglio Nicola di Giacomo, domic. a Torino — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 218 — Numero del certificato provvisorio: 19629 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 27 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Palermo — Intestazione: Bontà Stefano fu Girolamo, domic. a Palermo — Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione Gene-

rale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 31 dicembre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 55.

Media dei cambi e delle rendite

dell'8 marzo 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	—
Inghilterra (Sterlina)	68.65
Francia (Franco)	79.45
Svizzera (Franco)	380.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.752
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.42
Cecoslovacchia (Corona)	58.37
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.06
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.662
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.52
Olanda (Fiorino)	7.917
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	164.75
Svezia (Corona)	3.625
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	75.30
Id. 3,50 % (1902)	73.275
Id. 3 % lordo	55 —
Consolidato 5 %	83.95
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.775
Id. id id. 1940	101.775
Id. id id. 1941	101.75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.975

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Pubblicazione di ruoli di anzianità.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si avverte che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità, con la situazione al 1° gennaio corrente anno, dei personali dipendenti dal Ministero, e sono stati inseriti nel fascicolo n. 5 del *Bollettino Ufficiale* del Ministero stesso in data 1° marzo corrente

(791)

Costituzione del Consorzio generale dei Consorzi di bonifica e di trasformazione fondiaria della Capitanata.

Con R. decreto 12 gennaio 1933, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio successivo al registro 4, foglio 121, è stato costituito con sede a Foggia il Consorzio generale di bonifica e di trasformazione fondiara dei Consorzi Cervaro e Candelaro, Laguna di Lesina Torre Fantina, Lago di Varano, Rio Salso, Tavoliere Centrale, A Tavoliere e Cerignola.

(759)

Costituzione del Consorzio d'irrigazione « Utenti della Seriola di Salionze » in provincia di Verona.

Con R. decreto 5 gennaio 1933, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio successivo, registro n. 4, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi dei Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3256, 13 agosto 1926, n. 1907, e 26 luglio 1929, n. 1530, il Consorzio speciale di irrigazione « Utenti della Seriola di Salionze » con sede in Valeggio sul Mincio, provincia di Verona.

Il detto Consorzio è stato deliberato nell'assemblea del 18 ottobre 1931, tenutasi a norma di legge, in Valeggio sul Mincio, dai Consorzi di irrigazione Roverbella ed Uniti, con sede in Mantova, Prevaldesca ed Utenti Sifonisti entrambi con sede in Valeggio sul Mincio, e Società anonima Forza Elettrica di Valeggio sul Mincio con sede in Verona.

(750)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione « Roggia Vienega » in provincia di Verona.

Con R. decreto 5 gennaio 1933, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio successivo, registro n. 3, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione « Roggia Vienega », con sede in Monteforte d'Alpone, provincia di Verona.

Il detto Consorzio, di cui le utenze irrigue rappresentano ettari 70.86.72, e le utenze industriali rappresentano HP nominali 51.2, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Monteforte d'Alpone il 13 settembre 1931, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(755)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione « Brenta » in provincia di Padova.

Con R. decreto 12 gennaio 1933, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio successivo, registro n. 4, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione « Brenta », con sede in Padova.

Il detto Consorzio, con un comprensorio di ettari 53.755,49,02 situati in riva sinistra e riva destra del Brenta è stato costituito coattivamente a termini dell'art. 17 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, con decreto prefettizio 3 agosto 1931, n. 14757-694.

(756)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione e di bonifica « Albiano e Cepparano » in provincia di Massa.

Con R. decreto 10 novembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1933, registro n. 3, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione e di bonifica « Albiano e Cepparana » con sede in Massa.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 435 ditte, con un comprensorio di ettari 209.73.83, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Albiano l'8 giugno 1933 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(757)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione « Unione Consorzi irrigui San Michele Mondovì » provincia di Cuneo.

Con decreto 5 gennaio 1933, registrato alla Corte dei conti, il 7 febbraio successivo, registro n. 3, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione « Unione Consorzi irrigui S. Michele Mondovì », con sede in Comune omonimo, provincia di Cuneo.

Il detto Consorzio, con un comprensorio di ettari 181.02.00 è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in S. Michele Mondovì il 14 giugno 1931 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(758)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a nove posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303;

Visto il relativo regolamento approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1304;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, che reca modificazioni al testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, che approva i ruoli del personale d'ordine dell'Avvocatura dello Stato e detta norme per l'assegnazione dei posti disponibili;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1931, n. 2;

Visto il proprio decreto 17 dicembre 1932 che autorizza a bandire un concorso per nove posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del gruppo C dell'Avvocatura dello Stato;

Ritenuto che ricorrono le ragioni di servizio di cui all'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per far luogo alle dette nomine al grado iniziale della carriera d'ordine anche in soprannumero lasciando altrettanti posti vacanti nei gradi superiori;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a nove posti di alunno d'ordine in prova (grado 13° - gruppo C) nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato, al quale possono partecipare coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

la licenza da un Istituto medio d'istruzione di primo grado (scuola complementare, ginnasio, corso inferore dell'Istituto tecnico, corso inferiore dell'istituto magistrale, a termini dell'art. 1 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054), Regio o pareggiato, dalle scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate, dalle Regie scuole commerciali di grado inferiore o la licenza dal triennio preparatorio delle scuole o istituti commerciali, conseguita a termine dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equivalenti alle licenze tecniche o ginnasiali rilasciate dalle scuole del Regno.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire alla Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la domanda in carta da bollo da L. 5, corredata dai seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza di questo ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti, ai Fasci giovanili e ai Fasci femminili, con l'indicazione della data di iscrizione;

d) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto ha compiuto l'età di anni 18 ma non quella di anni 25, salve le proroghe vigenti per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale, i decorati al valore militare, e coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922; per il personale dipendente dall'Avvocatura dello Stato, anche in qualità di avventizio o giornaliero, non si applica, per la partecipazione al concorso, il limite massimo di età;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di regolare condotta civile, morale e politica;

g) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano nel rendimento in servizio;

h) certificato relativo agli obblighi di leva;

i) stato di famiglia;

l) fotografia con firma autenticata dal podestà o da un notaio.

Le qualità che dànno titolo alla proroga del limite massimo di età o alle precedenze o preferenze nell'assegnazione dei posti dovranno essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegate alla domanda.

Tutti i documenti dovranno essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi.

Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre soltanto il titolo di studio ed il certificato di cui alla lettera *c*) del presente articolo, sempreché inoltrino la domanda per il tramite delle Amministrazioni da cui dipendono, le quali vi uniranno copia dello stato matricolare dell'aspirante; gli stessi produranno altresì, ove ne ricorra il caso, i documenti di cui al secondo comma del presente articolo.

Tutti i documenti devono essere effettivamente allegati alla domanda; non sono ammessi richiami a quelli eventualmente prodotti ad altre Amministrazioni.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè però siano prodotti tutti i documenti almeno dieci giorni avanti la data fissata per la prima prova scritta.

Le domande e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o ad altro pubblico ufficio, non saranno presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal bollo a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'avvocato generale dello Stato potrà disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale medesimo giudicherà definitivamente, a norma dell'art. 23 del regolamento approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1304, dell'ammissibilità degli aspiranti.

Gli aspiranti ammessi saranno tempestivamente informati.

Art. 3.

L'esame consisterà in due prove scritte:

1° componimento di lingua italiana;

2° aritmetica elementare compresa la regola del tre composta; ed in una prova orale, che non potrà durare meno di mezz'ora, vertente sulle materie seguenti:

1° elementi di storia d'Italia dal 1492 in poi;

2° elementi di geografia, particolarmente d'Italia e Colonie;

3° ordinamento dell'Amministrazione dello Stato;

4° nozioni elementari di statistica.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

I candidati potranno chiedere di sottoporsi ad una prova di dattilografia.

Gli esami avranno luogo nella sede che verrà indicata tempestivamente ai candidati ammessi; le prove scritte nei giorni 14 e 15 maggio 1933-XI, alle ore 9,30; quelle orali nei giorni da fissarsi dalla Commissione esaminatrice.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un vice avvocato dello Stato che la presiede e da due sostituti avvocati dello

Stato; funzionerà da segretario un archivista capo o un primo archivista.

I componenti la Commissione ed il segretario saranno nominati, su designazione dell'avvocato generale, con Nostro decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ciascun commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle due prove scritte e di 10 punti complessivamente per la prova orale. Nella votazione delle prove scritte sarà tenuto conto anche della calligrafia ed in quella della prova orale della conoscenza che il candidato dimostri di possedere della dattilografia.

La somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non si intende superato se il candidato non ottenga una votazione di almeno sette decimi.

Per quanto concerne le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 22 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1304, e, ove queste non dispongano, quelle contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 5.

Le nomine ai posti messi a concorso sono conferite nell'ordine di graduatoria formato in base alle votazioni riportate, con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, salve le precedenze stabilite a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale dall'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dalla legge 24 marzo 1930, n. 454, degli ex combattenti dall'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e dell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, integrato dal R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n 27, degli orfani di guerra o della causa nazionale dall'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con Nostro decreto.

Le nomine saranno disposte in prova salve le esenzioni previste dalla legge.

Sugli assegni spettanti ai nominati durante il periodo di prova saranno applicate le riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 6.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 8 febbraio 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(795)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 15 posti di tecnico nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE.

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive aggiunte e varianti;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Visto il R decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto l'art. 2 del decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI;

Vista la lettera 10 settembre 1932-XI, n. 2574, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica che S. E. il Capo del Governo, intesa la Finanza, ha, tra l'altro, autorizzato a bandire con la procedura d'urgenza il concorso pubblico per i posti di tecnico nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie, che risultassero eventualmente ancora vacanti in seguito allo espletamento del concorso interno per 24 posti già precedentemente autorizzato con lettera 23 novembre 1931, n. 2574,

Considerato che in seguito al concorso interno suddetto, bandito con decreto Ministeriale 23 dicembre 1931 (registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1932-X, registro 9 Educazione nazionale, foglio 308) recentemente espletato, sono risultati soltanto 9 vincitori e pertanto sono ancora scoperti 15 dei posti anzidetti, come risulta dalla graduatoria dei vincitori del concorso medesimo, approvata con decreto Ministeriale 20 dicembre 1932-XI;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso pubblico per 15 posti di tecnico nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

Art. 2.

Gli aspiranti debbono far pervenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione insegnamento agrario), la domanda di ammissione al concorso stesso, redatta su carta bollata da L. 5 e corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita da cui risulti che il concorrente, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non superato il 30° anno di età. Questo limite è elevato al 35° anno per gli ex combattenti ed al 39° per gli invalidi di guerra;

2° certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e quelli pei quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

4° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

5° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione,

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra:

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza;

9° fotografia con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

10° titolo legale di studio: diploma originale o copia autentica di abilitazione all'esercizio della professione di perito agrario, rilasciato dalle scuole agrarie medie, Regie o pareggiate;

11° elenco in carta libera, in doppio esemplare, dei documenti e titoli.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti; quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato da un ufficiale sanitario.

Il certificato penale dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale. Inoltre i certificati di cui ai numeri 2, 3, 4 e 6 non saranno validi se rilasciati da più di tre mesi prima della data del presente decreto. Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana gli italiani non regnicoli.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 6, 7. Essi però sono tenuti a presentare copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono.

Non è consentito di fare riferimento a documenti esistenti presso altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

Non sono ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda e i documenti oltre il termine prescritto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero può assegnare al concorrente un termine non superiore a 15 giorni, affinchè il documento sia regolarizzato.

L'ammissione al concorso potrà, inoltre, essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 3.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra possono giovarsi del beneficio della legge 21 agosto 1921, n. 1312. A tal uopo occorre che essi producano il certificato, di cui all'art. 14, n. 3, del regolamento approvato dal R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria ivi indicata nella forma prescritta nel successivo art. 15.

Tale beneficio, in virtù della legge 24 marzo 1930, n. 454, è esteso agli invalidi per la causa nazionale, a favore dei quali siano state liquidate pensioni ed assegni privilegiati di guerra.

A parità di merito valgono le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, tenendo presente la legge 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale tutte le provvidenze cennate in favore degli orfani ed altri congiunti dei caduti in guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza.

Art. 4.

Fermi restando i benefici stabiliti nel precedente art. 3, a parità di merito, i candidati coniugati con prole sono preferiti a quelli coniugati senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati, in virtù dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 5.

Il concorso è per esami. Tuttavia sarà tenuto conto anche dei titoli e documenti che attestino nei candidati la preparazione a coprire i posti ai quali aspirano.

Gli esami consisteranno:

a) in una prova scritta di agraria (compresa l'economia rurale);

b) in una prova scritta di contabilità agraria;

c) in una prova pratica di agraria, zootecnica ed industrie agrarie.

Essi si svolgeranno in base ai programmi di cui al decreto Ministeriale 23 dicembre 1931-X, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1932-X, n. 150, pag. 3222.

Art. 6.

Ai candidati ammessi al concorso sarà dato tempestivo avviso del giorno in cui avranno inizio gli esami i quali avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il concorso sarà giudicato da apposita Commissione nominata dal Ministro per l'educazione nazionale tra il personale dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 7° e tra il personale direttivo ed insegnante delle Regie scuole agrarie medie.

Art. 8.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a tecnici nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie e dovranno prestare il prescritto periodo di prova, a norma dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con l'assegno mensile di cui al decreto del Ministero delle finanze del 2 luglio 1929, assegno ridotto del 12 per cento, per effetto del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Ad essi compete, anche durante tale periodo, l'aggiunta di famiglia a norma delle disposizioni vigenti.

Conseguita la nomina a stabile i tecnici nuovi nominati conseguiranno lo stipendio di L. 5500, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1300, rispettivamente ridotti a L. 4840 e a L. 1144, per effetto del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, salvo quanto potrà essere disposto in applicazione della legge 15 giugno 1931, n. 889.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(796)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso al posto di ingegnere capo dirigente il servizio delle opere pubbliche presso il Governo della Somalia Italiana.

IL MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 26 febbraio 1928, n. 355;

Visti i decreti Ministeriali 30 aprile 1929, n. 129, e 27 dicembre 1929, nn. 345 e 346;

Ritenuto che su richiesta del R. Governo della Somalia occorre provvedere d'urgenza alla nomina dell'ingegnere capo dirigente il servizio delle opere pubbliche in quella Colonia;

Considerato che trattandosi di tecnico che deve disimpegnare funzioni di particolare responsabilità ed importanza, si rende necessario provvedere alla nomina mediante scelta da effettuarsi per mezzo di pubblico concorso per titoli ed a particolari condizioni in deroga alle norme vigenti per l'assunzione del personale a contratto, giusta quanto è previsto dall'art. 22 del contratto tipo approvato coi decreti Ministeriali sopracitati;

Visto il foglio n. 7525-1-3-1 del 16 febbraio 1933-XI dell'on. Presidenza del Consiglio dei Ministri, col quale si comunica che S. E. il Capo del Governo ha autorizzato la procedura d'urgenza prevista dall'art. 2 del proprio decreto in data 16 giugno 1932-X;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli al posto di ingegnere capo dirigente il servizio delle opere pubbliche presso il Governo della Somalia Italiana.

Art. 2.

Al vincitore del concorso sarà corrisposto lo stipendio iniziale di L. 19.000 oltre l'indennità di servizio attivo di L. 5200 annue, da ridurre l'uno e l'altro del 12 per cento ai sensi del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491. Gli competeranno inoltre una indennità coloniale nella stessa misura di quella concessa agli impiegati di ruolo della Colonia (pari cioè, secondo le norme in vigore, all'intero ammontare dello stipendio aumentato di un quarto) nonchè tutti gli altri assegni di carattere continuativo che, previsti dall'art. 15 del contratto tipo approvato con i decreti Ministeriali del 30 aprile 1929, n. 129, e 27 dicembre 1929, nn. 345 e 346, o comunque estesi al personale a contratto, risulteranno a lui applicabili.

Art. 3.

La nomina sarà fatta per un sessennio, ma il primo anno di servizio verrà considerato come periodo di prova a tutti gli effetti dell'art. 2 del contratto-tipo.

Per l'eventuale conferma in servizio e per il licenziamento del medesimo saranno rispettivamente applicabili le disposizioni degli articoli 6 e 2 del contratto tipo sopradetto.

Art. 4.

Il concorrente che abbia ottenuta la nomina sarà iscritto al grado 7° della tabella (n. 1) allegata ai decreti Ministeriali approvanti il contratto-tipo. Egli potrà inoltre conseguire, durante il servizio, aumenti periodici quadriennali di stipendio nelle misure e nei limiti stabiliti dal contratto-tipo, e altresì, ove ne sia riconosciuto meritevole, la promozione al grado 6°

In ambedue i casi varranno, per lui, le disposizioni comuni al personale a contratto della categoria a cui il nominativo è equiparato.

Art. 5.

Per tutto quanto non è stato più sopra specificato varranno le disposizioni del contratto-tipo, delle quali si richiamano in modo particolare quelle contenute negli articoli 4 (ultimo capoverso), 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18.

Art. 6.

Il vincitore del concorso al momento dell'accettazione della nomina dovrà sottoscrivere il contratto che sarà costituito:

a) da un atto di sottomissione specificante le proprie generalità, e portante la dichiarazione di accettazione e di riconoscimento delle norme previste dal presente decreto;

b) da un esemplare del presente bando di concorso;
c) da un esemplare del contratto-tipo per le norme a cui il presente decreto specificamente si riporta.

Art. 7.

Possono partecipare al concorso tutti coloro che abbiano conseguito la laurea in ingegneria presso una Regia università del Regno e che dimostrino di aver almeno dieci anni di esercizio professionale, dovendosi per esso intendere l'attività del candidato svolta nell'effettiva direzione od assistenza di lavori od esecuzioni di progetti o servizio tecnico di ingegnere quale libero professionista, o presso aziende private o pubbliche

Per coloro che già si trovano in servizio dell'Amministrazione coloniale o siano funzionari di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato il periodo di esercizio professionale è ridotto ad anni 8, intendendosi in esso compreso il servizio prestato presso l'Amministrazione a cui appartengono purchè in funzioni corrispondenti al titolo di studio richiesto.

Art. 8.

Chiunque intenda concorrere dovrà far pervenire al Ministero delle colonie (Ufficio del personale) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 5 scritta e sottoscritta di proprio pugno facendo espresso riferimento al presente bando di concorso ed indicandovi il nome, il cognome, la paternità, il luogo e la data di nascita nonchè il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero e non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali ed i relativi documenti perverranno dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo agli uffici postali.

I concorrenti che risiedono in Colonia possono far pervenire, non oltre la data sopracitata, le proprie domande documentate alla sede del Governo della Colonia ove risiedono per l'inoltro al Ministero delle colonie.

Art. 9.

Alla domanda i candidati debbono unire i seguenti documenti e certificati:

a) certificato del podestà del Comune di origine, legalizzato dal presidente del Tribunale, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano ed ha il pieno godimento dei diritti civili e politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

b) atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, comprovante che il concorrente ha compiuti 21 anni di età e non oltrepassati gli anni 45 alla data del presente decreto;

c) certificato di moralità, rilasciato dal podestà del Comune di attuale residenza e legalizzato dal Prefetto, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Per i residenti nelle Colonie italiane tale certificato sarà rilasciato e legalizzato dalle competenti autorità amministrative della Colonia;

d) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita e legalizzato dal presidente del Tribunale, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

e) la prova che il concorrente ha adempiuto gli obblighi di leva;

f) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune o dal direttore della sanità della Colonia di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, capace di affrontare qualsiasi clima, ha l'attitudine fisica e disimpegnare convenientemente il servizio in Colonia, non è affetto da imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quella del sanitario comunale dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto, quella del direttore della sanità della Colonia dal segretario generale;

g) diploma originale o copia autentica della laurea in ingegneria conseguita in una Regia università del Regno;

h) attestati di speciali esami sostenuti presso Università, ed eventualmente la prova degli studi speciali compiuti e di lavori pubblicati, nonchè tutti gli altri documenti professionali che il candidato riterrà di esibire nel suo interesse per comprovare i servizi eventualmente prestati, gl'incarichi espletati, con indicazione di data e località, ed in genere l'esercizio professionale richiesto dal comma 1° del precedente art. 7;

i) documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati ex combattenti e agli invalidi di guerra diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

l) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal segretario federale della Provincia nella quale l'aspirante risiede.

I documenti di cui alle lettere a), b), c) ed l) nonchè quelli indicati alla lettera h) dovranno essere su carta da bollo da L. 3.

Non si terrà conto delle domande che non siano corredate di tutti i documenti sopra elencati.

I concorrenti che dimostrino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una Amministrazione dello Stato, od impiegati a contratto presso l'Amministrazione coloniale, potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), c) ed e).

Le legalizzazioni non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

L'ammissione o meno degli aspiranti al concorso, sarà decisa dal Ministro per le colonie con provvedimento definitivo ed insindacabile.

Art. 10.

Il giudizio sui concorrenti sarà dato da una Commissione giudicatrice presieduta dal direttore generale per le Colonie dell'Africa Orientale e composta dal capo del personale del Ministero delle colonie, da un ispettore del Genio civile designato dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dall'ispettore superiore del Ministero dei lavori pubblici distaccato a prestar servizio presso il Ministero delle colonie e dal capo ufficio Affari civili della Direzione generale dell'Africa Orientale del Ministero delle colonie.

Funzionerà da segretario un funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione coloniale avente grado non inferiore al 9°.

Art. 11.

La Commissione di cui all'articolo precedente pronuncerà il suo giudizio valutando distintamente i titoli di studio e i titoli professionali.

Ogni commissario dispone di trenta punti distribuiti nel massimo di 12/30 per titoli di studio e 18/30 per i titoli professionali.

Per raggiungere l'idoneità ogni concorrente deve avere raggiunto nella votazione almeno 20/30.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato idoneo che abbia il maggior numero di punti.

Per la graduatoria, a parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonchè quelle stabilite dalle disposizioni legislative a favore degli orfani di guerra, dei mutilati, invalidi e orfani della causa nazionale ed a quelle relative all'incremento demografico.

Art. 12.

In caso di rinuncia alla nomina da parte del candidato dichiarato vincitore il Ministro per le colonie potrà, a suo giudizio insindacabile, o aprire altro concorso, o procedere alla nomina di quel candidato idoneo che sussegue in graduatoria il concorrente che abbia rinunciato al posto.

Art. 13.

Qualora entro venti giorni dall'invito rivoltogli il candidato prescelto non abbia provveduto alla firma del contratto di cui all'articolo 6 del presente decreto, s'intende decaduto per tacita rinunzia e l'Amministrazione potrà procedere, senza alcun avviso al decaduto, all'apertura di nuovo concorso ed alla nomina di altro concorrente secondo quanto è prescritto dal precedente articolo 12

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro per le finanze: JOUNG. — *Il Ministro per le colonie:* DE BONO.

(802)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.